

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa):

- dell'assenza delle cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

- dell'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che il signor Lorini Gabriele e la signora Madeo Maria Teresa sono in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Preso atto che per la signora Madeo Maria Teresa è stata acquisita agli atti l'autorizzazione all'attività extra impiego da parte dell'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, quali componenti del Collegio sindacale di Terme di Chianciano Immobiliare S.p.A. in liquidazione:

- il signor Lorini Gabriele, quale componente effettivo;
- la signora Madeo Maria Teresa, quale componente supplente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo

DELIBERAZIONE 28 luglio 2021, n. 78

Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. Consiglio di amministrazione. Designazione di un componente.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 3 agosto 2020, n. 74 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019), recante, nell'allegato A (Rendiconto generale 2019), l'elenco delle partecipazioni azionarie e societarie della Regione Toscana, tra le quali è compresa Arezzo Fiere e Congressi S.r.l., di seguito denominata Società;

Visto lo statuto della Società;

Visto, in particolare, l'articolo 15 dello Statuto, il quale prevede quanto segue:

a) il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, di cui massimo tre in rappresentanza dei soci pubblici, nel rispetto dei limiti di legge;

b) i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e sino alla data di approvazione del bilancio e sono rieleggibili;

c) la nomina dell'organo amministrativo, ove a composizione collegiale, deve essere effettuata con modalità che assicurino l'equilibrio tra i generi, in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti;

Visto l'articolo 16 dello Statuto, il quale prevede che il Consiglio di amministrazione elegga un Presidente e possa eleggere un Vicepresidente;

Visto, altresì, l'articolo 29 dello statuto della Società, il quale stabilisce che, per tutto quanto non previsto dallo stesso, si applichino le disposizioni di legge in materia;

Visto l'articolo 2382 del codice civile in tema di cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori;

Vista la nota del Presidente della Giunta regionale, pervenuta in data 18 febbraio 2019, prot. n. 2605/2.19, con la quale si comunica al Consiglio regionale l'intenzione di affidare la gestione della Società, provvisoriamente, ad un Amministratore unico, come previsto dall'articolo 15 dello Statuto, a seguito delle dimissioni del Consiglio di amministrazione in carica;

Vista la nota dell'Assessore regionale all'economia, attività produttive, politiche del credito e turismo, pervenuta in data 12 luglio 2021, prot. n. 11016/2.19.3, con la quale si comunica che è intenzione dei soci pubblici prevedere che la Società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da tre componenti, di cui uno designato dal Consiglio regionale e si evidenzia, al contempo, la necessità di procedere con urgenza alla designazione di competenza in vista dell'assemblea dei soci della Società, a tale scopo convocata;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli

organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

a) l'articolo 7, comma 1, lettera c), il quale prevede che la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana degli elenchi di cui all'articolo 5 costituisca avviso pubblico per la proposta di candidature per le nomine e designazioni di competenza regionale, ad eccezione di quelle inerenti a organismi la cui costituzione ha carattere di urgenza;

b) l'articolo 7, comma 2, il quale, nelle ipotesi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), prevede che il provvedimento di nomina o designazione dia conto delle motivazioni d'urgenza che hanno imposto la deroga all'avviso pubblico;

Considerato che:

a) l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 5/2008, non consentirebbe di perfezionare la designazione di un componente del Consiglio di amministrazione della Società, in rappresentanza della Regione Toscana, in tempi brevi, pregiudicando l'operatività della Società stessa;

b) la necessità di procedere con celerità alla designazione di un componente del Consiglio di amministrazione della Società, in rappresentanza della Regione Toscana, costituisce la motivazione richiesta, ai sensi dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 5/2008, al fine di derogare alla pubblicazione dell'avviso, in quanto la designazione in questione rientra nell'ipotesi prevista espressamente dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge stessa;

c) l'Ufficio di presidenza, nella seduta del 22 luglio 2021, ha preso atto della necessità di provvedere con urgenza alla designazione di un componente del Consiglio di amministrazione della Società, in rappresentanza della Regione Toscana, e che, pertanto, sussistono i presupposti per l'applicazione della disposizione dei cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), della l.r. 5/2008;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla designazione di un componente del Consiglio di amministrazione della Società, in rappresentanza della Regione Toscana, al fine di consentire la costituzione dell'organo di cui trattasi;

Viste le seguenti proposte di candidatura, presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008:

- Menchetti Ginetta;
- Ricciarelli Francesco;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso dalla Seconda Commissione

consiliare in data 27 luglio 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale, quale componente del Consiglio di amministrazione della Società, in rappresentanza della Regione Toscana, la designazione della signora Menchetti Ginetta;

Ritenuto, pertanto, di designare, quale componente del Consiglio di amministrazione della Società, in rappresentanza della Regione Toscana, la signora Menchetti Ginetta, la quale, dalla documentazione presentata, risulta essere in possesso della competenza ed esperienza professionale richieste dalla natura dell'incarico;

Rilevata, dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalla signora Menchetti Ginetta, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008;

Rilevato, dalla documentazione presentata, che la signora Menchetti Ginetta è in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

DELIBERA

di designare, in rappresentanza della Regione Toscana, quale componente del Consiglio di amministrazione di Arezzo Fiere e Congressi S.r.l., la signora Menchetti Ginetta.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

IL CONSIGLIO REGIONALE APPROVA

con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

Il Presidente
Antonio Mazzeo